

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115
C.F. CRDGGN71P12D969L
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI**

OGGETTO: parere n° 24 del 20/12/2022 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla revisione periodica del piano delle partecipate 2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 100/2017 – ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 – individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei Conti** del Comune di **Villanova d'Asti**

richiamato

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

considerato

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
b) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

h) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e che l'Amministrazione, con deliberazione CC n. 51 del 19.09.2017 ha approvato la revisione straordinaria e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016; provvedimento del quale il presente atto ricognitorio costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

- che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Villanova d'Asti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

visto

- l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dal quale si evince che non risultano partecipazioni da razionalizzare;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico 2 in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla Regolarità contabile;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto e pertanto sulla revisione periodica del piano delle partecipate 2022.

Ovada, il 20/12/2022


IL REVISORE DEI CONTI
GIORGIO ANDREA
ICARDI
N° 344 - Sez. A
ORDINE DEI CONTABILI DI ALESSANDRIA